Operatori dei servizi postali, titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale
Contributo dovuto all'AGCOM per l'anno 2025

FAI INFORMA 042/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è stata pubblicata la delibera n.27/25, con il nuovo Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2025.

Con la stessa delibera, l'Autorità ha prorogato al 31 marzo 2025 il termine ultimo per il versamento del contributo e per la presentazione della dichiarazione relativa, sempre, all'anno in corso, anche da parte dei soggetti che operano nel settore dei servizi postali in base a licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. In particolare – spiega l'AGCOM – rientrano in questa definizione tutti i soggetti che operano in qualità di fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi.

Per il settore dei servizi postali, l'ammontare del contributo è pari all'1,5 per mille (come lo scorso anno) dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio dei predetti titoli autorizzativi.

Sono tenuti al versamento gli operatori di cui sopra che, nell'esercizio finanziario 2023 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio approvata alla data di adozione della delibera o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data alla data del 26 novembre 2024), hanno ottenuto ricavi imponibili – come risultanti dalla compilazione del modello "Contributo Agcom – anno 2025" – superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Di conseguenza, rimangono escluse dall'obbligo le imprese con imponibile pari o inferiore ai 500.000 €, nonché quelle che siano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione o soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2024.

Ricordiamo che, per quanto riguarda il trasporto su strada, l'esenzione riguarda anche le imprese che, svolgendo attività di solo autotrasporto di corrispondenza e/o di pacchi postali (intendendosi per tale, quella che non prevede lo svolgimento di operazioni riconducibili al servizio postale, quali la raccolta, lo smistamento e il recapito), non necessitano di autorizzazione generale/licenza individuale anche quando operino in nome e per conto di un operatore postale.

FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Torino
INTERPORTO SITO - Via San Luigi n. 7 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011/34.90.110 - Fax 011/55.08.081 – info@faitorino.it

Entro la nuova scadenza del 31 marzo p.v, le imprese interessate dovranno adempiere agli obblighi contributivi e trasmettere, attraverso piattaforma *online*, il nuovo modello telematico unico "Contributo AGCOM – Anno 2025", completo delle informazioni anagrafiche ed economiche necessarie alla determinazione del contributo dovuto da ciascun soggetto. Il modello è disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it (di seguito anche "Portale") gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche "Unioncamere").

Ai fini del versamento del contributo dovuto, deve essere considerato l'importo totale, calcolato dal modello "Contributo Agcom – anno 2025" al termine della compilazione, e l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV) visualizzato sul Portale a seguito della relativa trasmissione.

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

1) Pago PA, cliccando sul pulsante "Pagamento tramite PagoPA" nell'area "Pagamenti Contributi" presente nella sezione "AGCOM" > "Contributo dovuto all'Autorità" del Portale;

2) tramite bonifico bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, IBAN IT10 M 05034 11701 000000003291 (Codice SWIFT BAPPIT22C34), indicando nella causale del bonifico il codice IUV generato dal sistema al termine della compilazione del modello.

Una volta effettuato il versamento del contributo (che non è rateizzabile), non occorre inviare copia del bonifico bancario.

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l'indicazione, nella dichiarazione stessa, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito dell'AGCOM.